

QUALE SEPARAZIONE FRA STATO SOCIALISTA E CHIESE *

GIOVANNI BARBERINI

Ordinario di Diritto Ecclesiastico nell'Università di Perugia

SOMMARIO

1. *Proclamazione della separazione.*—2. *Significato politico della separazione.*—3. *Interesse dello Stato, Chiese e questioni politiche.*—4. *Struttura sociale dello Stato.*—5. *Problemi aperti.*—6. *Il caso «anomalo» polacco.*

1. *Proclamazione della separazione*

Il principio separatista con tutte le sue implicazioni di carattere giuridico, ma soprattutto sociale o politico, e particolarmente in tema di libertà religiosa, merita un adeguato approfondimento. «Il criterio dell'attuazione più o meno piena della libertà religiosa in un determinato Paese è da tenersi assolutamente isolato dall'indagine sul carattere separatistico o giurisdizionalistico che vi possa avere il regime delle relazioni dello Stato con la Chiesa»¹. Questa ben nota conclusione cui giunse F. Ruffini non è applicabile al complesso problema che si affronta per identificare il si-

* Questo elaborato costituisce la parte rilevante del 2.º capitolo di un volume di prossima pubblicazione: *La libertà del pensiero religioso negli Stati socialisti europei*. Pur essendo logicamente collegato al complesso dell'esposizione, il presente scritto può fornire gli elementi più significativi per comprendere il sistema dei rapporti, istituzionali e politici, che intercorrono fra gli Stati marxisti-leninisti contemporanei e le Chiese, con particolari riferimenti alla Chiesa cattolica. L'indagine riguarda l'Unione Sovietica, la Bulgaria, la Cecoslovacchia, la Jugoslavia, la Polonia, la Repubblica Democratica Tedesca (RDT), la Romania, l'Ungheria. Rimangono fuori dell'*excursus* il sistema albanese, il sistema cinese, il sistema cubano e gli altri sistemi, soprattutto asiatici, che si richiamano al marxismo-leninismo ma con caratteri del tutto peculiari.

Dato il carattere prevalentemente introduttivo del presente contributo, in questa sede si tralascia la maggior parte delle indicazioni bibliografiche.

¹ F. RUFFINI, *La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo* (Torino 1924), páginas 377-378.

stema di rapporti che gli Stati socialisti mantengono con le confessioni religiose e i contenuti di tali rapporti. Negli ordinamenti di tipo socialista, dove il problema non si pone in termini di libertà religiosa così come intesa dalla giuspubblicistica dell'Europa occidentale, la peculiare concezione della libertà di coscienza —resa principio giuridico costituzionale²— saldata con i compiti propri della società socialista e dello Stato si collega naturalmente con l'instaurazione del sistema separatista, peculiarmente inteso.

La libertà di coscienza, quale il marxismo-leninismo nella sua accezione classica e il sistema socio-politico che su di esso si è strutturato postulano, suona ancor oggi come emancipazione dai «pregiudizi religiosi»; è, cioè, una spinta per la liberazione e l'educazione connesse al processo di evoluzione intellettuale, culturale e sociale dell'uomo. La società socialista ha fatto propri i compiti che in modo primario tuttora appartengono al Partito-guida della società; una lotta ideologica senza compromessi contro la visione religiosa del mondo; e una lotta politica che per natura sua doveva essere ed è graduale, discrezionale, che esige ed esige valutazioni sociali legate alla realtà, rispondendo ai canoni del materialismo storico e dialettico.

Nella dottrina giuridica e politica dei Paesi socialisti il sistema separatista è stato descritto come il *fondamento* della libertà di coscienza, sia dal punto di vista storico che logico; è stato rappresentato anche come una *condizione* fondamentale della libertà di coscienza o come il suo *sostegno* principale. Il legislatore costituzionale ungherese ha sancito il principio della separazione espressamente nell'*interesse* della libertà di coscienza (art. 63., 2)³. Da notare, invece, che la costituzione sovietica del 1977, all'art. 52 garantisce espressamente il diritto di libertà di coscienza ma non ha riprodotto il collegamento che la costituzione del 1936 (art. 124) poneva tra il principio separatista e la libertà di coscienza intese come sua *garanzia*.

L'instaurazione del sistema separatista negli ordinamenti degli Stati socialisti doveva rispondere ad un impegno politico della società marxista e del suo Partito-guida, che si poteva così definire: abolizione dei rapporti fra le classi ritenute «reazionarie» e le chiese e, nel contempo, liquidazione di ogni influenza delle istituzioni ecclesiastiche sulle strutture dello Stato e sulla vita pubblica.

K. Marx non ha elaborato una concezione separatista, nè avrebbe potuto farlo. A Marx si presentarono una serie di problemi che egli analizzò e collocò nel suo discorso generale; per quanto ci riguarda, Marx elaborò

² Per questo concetto giuridico e il suo contenuto, cfr. G. BARBERINI, *Stati socialisti e confessioni religiose* (Milano 1973), págs. 62 y sigs.

³ Cfr. O. BIHÁRI, *Les relations entre l'Etat et les Eglises dans les Pays socialistes*, in «Il Diritto ecclesiastico», I (1972), págs. 3-25.

compiutamente il problema filosofico-sociale della alienazione, anche religiosa. A Marx si presentò anche un problema di natura politica, la situazione, cioè, di uno Stato, la Prussia, nel quale la religione occupava una posizione privilegiata: la realtà di una alienazione che si manifestava nel dominio del mondo politico da parte della religione. Marx trovò lo Stato cristiano prussiano sotto l'influsso della Chiesa luterana e la teoria dello Stato cristiano germanico, elaborata in particolare da J. von Stahl. Rilevante era il compito strettamente *teologico* che il protestantesimo luterano assegnava allo Stato, in riferimento alla degenerazione della natura umana. Peraltro, la dottrina protestante si poneva il problema del limite alla competenza e all'azione dello Stato e lo risolveva in termini di *separazione*: sulle azioni esteriori dell'uomo lo Stato disponeva con poteri a lui derivanti per missione divina; sulla vita interiore dell'uomo incontrava un limite in quanto anche lo Stato era contaminato dalla natura peccatrice. Ma, evidentemente, tale concezione comportava un grosso rischio, di svuotare, cioè, di effettivo contenuto l'interiorità e la libertà della coscienza umana dato che allo Stato era riconosciuta la missione di sottoporre al suo controllo e alla sua repressione le manifestazioni della coscienza stessa, ritenute contrarie all'ordine morale⁴.

Un altro fatto storico funzionò per Marx come elemento illuminante, anche per il problema in esame: la Comune di Parigi. Sappiamo che la sua difesa dei Comunardi fu appassionata e lusinghiero il suo giudizio su tale esperienza rivoluzionaria. Riconobbe al decreto della Comune, emanato il 3 aprile 1871, il significato storico e politico di innovazione che esso voleva avere quando sanciva (art. 1) che «la Chiesa è separata dallo Stato», proprio perchè la Comune intendeva garantire la libertà considerata «il primo principio della Repubblica» e perchè «la libertà di coscienza è la prima delle libertà». Ma questo appoggio ad una politica «separatista» certamente antireligiosa e anticlericale, cui si inneggiava nella particolare situazione francese, contribuì a creare quegli elementi di equivoco che emersero quando la dottrina di Marx fu realizzata nella Rivoluzione d'Ottobre del 1917.

Toccò a Lenin dare la prima attuazione politica ad una concezione separatista ed emanare norme operative, ma lo dovette fare in un contesto storico e politico tutto *sui generis*, ben diverso da quello di altri Paesi europei; un contesto, quello russo, che vedeva lo Zar «capo della Chiesa» e la Chiesa legata con lo Stato «per la vita e per la morte», e poi entrambi spazzati via con la rivoluzione «come i rottami di una casa diroccata» dallo spirito del tempo moderno che non era stato da essi recepito⁵.

⁴ Un'approfondita disamina dell'argomento in J.-Y. CALVEZ, *Il pensiero di Carlo Marx* (Torino 1966), págs. 58 y sigs.

⁵ A. M. AMMANN, *Storia della Chiesa russa e dei Paesi limitrofi* (Torino 1948), página 493.

L'atto di nascita del separatismo marxista-leninista fu il decreto del Soviet dei Commissari del Popolo del 23 gennaio 1918, noto come il *decreto di Lenin*, sulla separazione della Chiesa dallo Stato e della scuola dalla Chiesa⁶.

Non v'è dubbio che la stessa intitolazione del decreto metteva bene in evidenza l'intenzione di Lenin secondo il quale la separazione decretata non era tutto: il partito marxista non poteva considerarsi soddisfatto così come lo poteva essere uno Stato borghese nel momento in cui dichiarava la separazione fra Chiesa e Stato⁷. La religione doveva essere considerata un *affare privato* nei confronti dello Stato, ma non lo era nei confronti del Partito. Lo Stato non doveva occuparsi di religione, le associazioni religiose non dovevano essere legate al potere statale. Per Lenin era tuttavia necessario portare persistentemente avanti l'effettiva emancipazione delle masse lavoratrici dai «pregiudizi» religiosi con i mezzi della propaganda e con l'elevazione del livello della loro coscienza; nello stesso tempo dovevano essere evitate attentamente tutte le forme di offesa ai sentimenti di quella parte della popolazione che era religiosa anche per evitare il rafforzamento del fanatismo religioso. Di qui l'esigenza di spezzare anche il legame fra Chiesa e scuola.

Il decreto sulla separazione comprendeva alcune disposizioni che più espressamente riguardavano la libertà di coscienza (artt. 2, 3, 5, 6). Gli altri articoli contenevano direttive e misure legislative necessarie per la realizzazione del principio separatista come garanzia della libertà di coscienza:

- irrilevanza delle convinzioni religiose per il compimento dei doveri civili;
- abolizione dagli atti ufficiali di ogni indicazione circa l'appartenenza religiosa;
- divieto di celebrare cerimonie religiose per attività di istituzioni statali;

⁶ Il decreto faceva parte di un gruppo di decreti che disponevano in materia di diritti civili e politici dei cittadini e intendevano stabilire una esclusiva competenza statale in ambiti precedentemente occupati dall'influenza ecclesiastica. Il testo del decreto in lingua italiana in G. BARBERINI, *Stati socialisti e confessioni religiose*, cit., págs. 494-495.

⁷ Anche Lenin aveva guardato con attenzione e con interesse al modello francese e alle enunciazioni della legge separatista francese (legge *Combes*) del 1905. L'accostamento non è tanto sul piano delle premesse ideologiche e filosofiche, quanto per le formule legislative e politiche. Tuttavia, a Lenin non sfuggì certamente che nella vicenda della legge separatista, «nel fierissimo dibattito politico e letterario che essa provocò, l'ala estrema dei suoi più ardenti sostenitori, come osservava F. RUFFINI, non si peritò di proclamare ai quattro venti che il loro intento era ben altro, e cioè addirittura quello di abbattere la Chiesa e la religione e, com'essi dicevano, di *discattolicizzare*, anzi di *discristianizzare* la Francia» [*Relazioni fra Chiesa e Stato* (a cura di F. Margiotta Broglio) (Bologna 1974), pág. 155]. Sulla concezione separatista francese dello stesso Autore, *Libertà religiosa e separazione fra Stato e Chiesa*, in «Scritti giuridici minori», vol. I (Milano 1936), págs. 391 y sigs.

- soppressione del giuramento religioso;
- tenuta dei registri degli atti di stato civile da parte del potere statale;
- separazione della scuola dalla Chiesa e conseguente proibizione dell'insegnamento religioso in tutti gli istituti, ammettendo l'insegnamento della religione come pratica culturale o come educazione fornita in forma privata;
- sottomissione delle comunità religiose ed ecclesiastiche al diritto comune e soppressione di ogni privilegio o sussidio concesso da pubbliche istituzioni;
- abolizione di ogni forma di potere fiscale a favore di comunità ecclesiastiche;
- proibizione di applicare forzatamente provvedimenti emanati dall'autorità ecclesiastica;
- negazione della personalità giuridica e conseguentemente del diritto di proprietà per le comunità ecclesiastiche;
- confisca di tutte le proprietà ecclesiastiche e religiose e concessione in uso di alcuni edifici destinati al culto.

Certo è che il decreto di Lenin, oltre che disporre in senso innovativo sul piano giuridico, rappresentava un giudizio di ordine sociale e politico, con evidente carattere punitivo, sul fenomeno religioso e sulle istituzioni ecclesiastiche alle quali si doveva applicare un trattamento restrittivo e limitativo che garantisse il sistema. E la riforma fu totale e immediata. Fu abbattuto quel completo legame istituzionalizzato esistente fra la Chiesa ortodossa e lo Stato zarista, il carattere ufficiale di Chiesa «dominante» e il diffuso potere religioso e civile esercitato dalle autorità ecclesiastiche⁸.

A distanza di decenni, dopo la seconda guerra mondiale, il decreto di Lenin ispirò l'assetto dei rapporti fra i nuovi ordinamenti socialisti e le

⁸ Lo Stato zarista aveva sempre esercitato un pesante giurisdizionalismo, che dalla prima metà del XVIII sec., era anche divenuto cesaropapismo, con lo zar «Capo della Chiesa» e «Unto del Signore». Tutto ciò comportava sul piano politico un completo legame della Chiesa con lo Stato, una completa istituzionalizzazione, una sottomissione al potere politico, una concezione, insomma, dell'autorità discendente dall'alto e che si manifestava contemporaneamente nell'esercizio del potere civile e del potere religioso.

La situazione si era così cristallizzata dopo la riforma della Chiesa ortodossa russa voluta dallo zar Pietro il Grande nel 1721 con l'abolizione del Patriarcato e la sua sostituzione con un Collegio che fu poi detto S. Sinodo. Questo organo doveva reggere la Chiesa ed era di fatto a sua volta controllato dallo zar con interventi diretti e permanentemente con la presenza dell'Alto Procuratore (Oberprokuror). Fino al 1917, anno in cui poco prima della Rivoluzione d'Ottobre fu restaurato il Patriarcato e si pose fine formalmente alla Chiesa di Stato, si devono registrare due secoli di alterne vicende per il dominio e la direzione della Chiesa che voleva dire anche dominio delle popolazioni nella cui coscienza la fede ortodossa, l'autocrazia dello zar e lo spirito nazionale russo formavano un'unità indivisibile. Per questi problemi storici cfr. A. M. AMMANN, *Storia della Chiesa russa e dei Paesi limitrofi*, cit., páginas 318 y sigs.; J. CHRYSOSTOMUS, *La storia della Chiesa russa nei primi anni della rivoluzione* (Milano 1974), págs. 19 y sigs.

Chiese. Tutti i Paesi dovevano registrare il ruolo di una o più religioni dominanti, in modo più o meno istituzionalizzato: il cattolicesimo in Polonia, Ungheria, Croazia, Slovacchia; l'ortodossia in Serbia, Romania e Bulgaria; le grandi confessioni protestanti in Germania e, in parte, in Boemia. Le Chiese vennero «separate» dal nuovo Stato ispirato dal marxismo-leninismo e molte costituzioni sancirono subito e sanciscono tuttora espressamente tale principio⁹. Con tale atto normativo venivano ridefiniti e ridimensionati i diritti che in precedenza erano riconosciuti alla Chiesa, anche in forza di Accordi bilaterali, e i diritti spettanti allo Stato. In particolare, la proclamazione del principio separatista o l'adozione di una direttiva separatista motivate soprattutto politicamente, ebbero come conseguenza la denuncia o il superamento dei regimi concordatari che legavano, prima delle rivoluzioni, gli Stati alla Chiesa cattolica¹⁰. V'è da dire che i nuovi ordinamenti, pur intendendo abbattere la situazione storica di collegamento del potere civile con il potere religioso e la reciproca strumentalizzazione, certamente non più in armonia con l'epoca moderna, per lo più non adottarono le misure legislative più tipiche e più radicali del decreto di Lenin, quali la negazione della personalità giuridica, l'incapacità a possedere, la confisca totale del patrimonio.

2. *Significato politico della separazione*

La concezione separatista marxista-leninista non ha canoni dogmatici, ma, direi, ha sempre avuto un carattere relativo. Una volta individuata la finalità politica da raggiungere —abolizione dei rapporti fra classi reazionarie e Chiese ed eliminazione di ogni influenza diretta delle stesse Chiese sulla vita pubblica— le forme di attuazione hanno fatto parte del contesto storico in cui ogni movimento rivoluzionario è venuto a nascere e ad affermarsi. Le forme e i metodi di realizzazione sono stati necessariamente connessi al tessuto sociale. La rigidità o l'elasticità doveva essere frutto di una valutazione politica che faceva «capire» quanto e come le istituzioni ecclesiastiche erano collegate con la struttura socio-economica abbattuta, la possibilità o meno di eliminare *ogni* influenza religiosa, tenendo anche nel giusto rilievo la disponibilità delle Chiese per un atteggiamento di «lealtà» nei confronti del sistema.

Separare la Chiesa dallo Stato, sul piano politico, ha voluto dire in primo luogo abolire i rapporti esistenti fra le classi sociali contrarie al sistema e gli organismi ecclesiastici, legami evidenziati nell'analisi che il marxismo ha compiuto della società borghese. In secondo luogo, si è

⁹ Art. 52, 2, cost. sovietica; art. 53, 2, cost. bulgara; art. 63, 2, cost. ungherese; art. 174, 2, cost. jugoslava; art. 82, 2, cost. polacca; art. 30, 3, cost. rumena.

¹⁰ In proposito, G. BARBERINI, *Stati socialisti e confessioni religiose*, cit., págs. 101 y siguientes.

imposta l'esigenza che le Chiese non potessero servire di base organizzativa per forze e movimenti antisocialisti. La direttiva è generale e permanente, anche se una sua applicazione omogenea risulta tuttora evidentemente assai difficile. Il divieto, sanzionato anche penalmente, si ritrova ancor oggi nella legislazione bulgara, jugoslava e rumena¹¹.

In terzo luogo, lo Stato è stato impegnato ad eliminare sempre più incisivamente ogni influenza delle istituzioni ecclesiastiche sulla vita sociale, soprattutto nelle sue manifestazioni più rilevanti (cultura, scuola, attività sociale).

Sul piano giuridico, si è instaurata la *privatizzazione* delle Chiese e dei gruppi religiosi, reagendo a quelle forme di giurisdizionalismo tradizionale che avevano attribuito alle Chiese la qualifica di corporazioni o istituzioni di diritto pubblico; con ciò doveva cadere ogni carattere di Chiesa «dominante» e ogni altra posizione giuridicamente rilevante.

Si stabilì, poi, la parità giuridica di tutte le confessioni davanti alla legge, facendo decadere ogni distinzione delle confessioni stesse in riconosciute, ammesse, non ammesse, ufficiali, tollerate o privilegiate¹².

Vale la pena di sottolineare che la condizione di diritto privato e la situazione paritaria di tutte le Chiese, confessioni, associazioni religiose, come pure tutte le altre misure giuridiche adottate, hanno rivestito un carattere subordinato e strumentale per la piena attuazione di ciò che la separazione comportava sul piano politico. Resta il fatto che quella condizione e quella situazione sono state formalmente stabilite, ma la pratica e l'opportunità politica hanno sempre imposto e consigliato attitudini differenziate, ben lontane da quella «olimpica indifferenza» di cui aveva parlato F. Ruffini in merito ad un teorico sistema separatista¹³.

Vediamo in che cosa consista in pratica la separazione fra Stato e Chiesa in un ordinamento socialista.

Ricordo di aver posto questo interrogativo al prof. Swiatkowski, polacco, specialista di diritto ecclesiastico, ex-ministro della giustizia. Mi indicò la risposta nella lettura di una norma costituzionale (art. 84): «Allo scopo di sviluppare l'attività politica, sociale, economica e culturale del popolo lavoratore delle città e delle campagne, la RPP garantisce ai cittadini il diritto di associazione.

Le organizzazioni politiche, i sindacati, le unioni dei cittadini lavoratori, le cooperative, le organizzazioni giovanili e femminili, le organizzazioni

¹¹ Rispettivamente art. 53, 4, cost. e art. 166 cod. pen.; art. 174, 4, cost. e art. 311 cod. pen.; art. 16 decr. per il regime dei culti.

¹² Altre misure adottate sul piano giuridico: irrilevanza dell'appartenenza o non appartenenza confessionale del cittadino, carattere laico delle attività e delle cerimonie delle pubbliche istituzioni, carattere laico dell'insegnamento e della scuola, soppressione del giuramento religioso, competenza statale sugli atti e sui registri di stato civile, proibizione per i dignitari ecclesiastici di ricoprire, in quanti tali, pubbliche funzioni.

¹³ *Relazioni fra Stato e Chiesa*, cit., pag. 174.

sportive e di difesa, le associazioni culturali, tecniche e scientifiche, nonché le altre organizzazioni sociali del popolo lavoratore raggruppano i cittadini per farli partecipare attivamente alla vita politica, sociale, economica e culturale». Tutto questo le Chiese non lo possono fare, mi spiegò lo specialista polacco. Soltanto a quelle organizzazioni sociali e non anche alle Chiese e confessioni religiose veniva riconosciuto il diritto di determinare, con una partecipazione attiva, il corso della vita sociale. Se non vi fosse l'ispirazione ideologica che poi determina precisi comportamenti politici da parte dello Stato e dei suoi organismi, tale impostazione potrebbe considerarsi in un certo senso corrispondente a quella dei sistemi liberal-democratici.

In un sistema marxista-leninista la separazione è una situazione politica il cui contenuto va enucleato dai principi generali dell'ordinamento sociale e giuridico dello Stato, oltre che dalla prassi amministrativa e giudiziaria che risponde ai canoni dell'ideologia.

La separazione non è tanto una dichiarazione di incompetenza dello Stato ad entrare nel fenomeno religioso e a valutarlo e, quindi, in sostanza un atto di autolimitazione; quanto, invece, una dichiarazione di incompetenza delle Chiese a trattare questioni economiche, sociali, politiche, culturali, educative. Le Chiese non potrebbero svolgere nessuna funzione sociale; la loro attività dovrebbe restringersi esclusivamente a celebrare le cerimonie religiose e a soddisfare le esigenze religiose dei fedeli. Risulta chiaro come il problema della competenza delle competenze, che di regola anche nella dottrina giuspubblicistica occidentale viene riferita allo Stato, acquisti nel quadro generale del sistema un carattere suo proprio, nel senso di una interpretazione *estensiva* in favore dello Stato e *limitativa* nei confronti delle Chiese: si valuta *discrezionalmente* da parte dell'autorità amministrativa e da quella giudiziaria ciò che è economico, sociale, politico e quindi fuori della competenza delle confessioni e, nel contempo, si identifica sempre *discrezionalmente* che cosa è necessario e sufficiente compiere per soddisfare le esigenze religiose dei fedeli.

La separazione viene ad essere considerata, in sostanza, come una garanzia politica per l'individuo in quanto, eliminando ogni possibile ingerenza delle Chiese e ogni loro influenza sulla vita sociale, egli viene ad essere «libero» da condizionamenti per essere parte attiva nella vita sociale; una garanzia per le stesse confessioni che vedono eliminato ogni loro rapporto con i residui del precedente ordinamento e con le classi ostili al sistema, ponendosi così in una situazione ritenuta ottimale, in quanto lo Stato considera la religione come un fatto personale, non pubblico e lo Stato garantisce di non intervenire fino a che il fenomeno religioso rimane personale. Conseguentemente, alle confessioni verrebbe riassegnato il ruolo originario di associazioni di credenti che si organizzano per

vivere comunitariamente le convinzioni personali, senza che le Chiese svolgano un ruolo sociale e politico.

3. Interesse dello Stato, Chiese e questioni politiche

I cittadini, in forza del principio di uguaglianza, senza possibilità —in teoria— di essere discriminati, possono entrare e muoversi in tutti i campi della vita sociale senza che il loro atteggiamento verso la religione acquisti per ciò rilevanza¹⁴. L'affermata l'irrilevanza del fattore religioso per il compimento dei doveri civili. Al contrario, per le Chiese, proprio perchè tali, *entrare* nella vita sociale significherebbe *uscire dal* proprio ambito. Questo far rimanere le confessioni nel loro stretto ambito religioso e culturale costituisce nella concezione marxista-leninista anche la sostanza della garanzia che la separazione rappresenta per la libertà di coscienza dei non credenti che non sarebbero liberi se le Chiese svolgessero un ruolo che ad esse non compete; e per la libertà degli stessi credenti, per i quali la loro libertà risulta valorizzata una volta ritrovata l'originaria idea di Chiesa come associazione di cittadini che vivono comunitariamente una concezione di vita senza esser condizionati, almeno in teoria, da un particolare sistema di rapporti economici e sociali. Ma questo far rimanere le Chiese in un ambito religioso strettamente inteso può rappresentare anche, e storicamente lo è stato, un energico tentativo di emarginarle dalla vita sociale.

Non è difficile rilevare fra le righe degli stessi testi costituzionali che garantiscono la libertà di coscienza, la preoccupazione e la cura del legislatore di voler tutelare la *libera* scelta dei cittadini, soprattutto dinanzi all'influenza educativa ritenuta negativa che le Chiese possono esercitare sui loro aderenti, specie se giovani. E questo è un motivo ispiratore anche della legislazione penale a tutela della libertà di coscienza.

V'è anche da dire che trasformazioni rilevanti o comportamenti più tolleranti per quanto concerne l'*emarginazione* delle Chiese non sono da registrare, con l'eccezione della situazione polacca e con tenui assestamenti nella Repubblica Democratica Tedesca e in Ungheria, in questi ultimi anni.

Negli ordinamenti socialisti è fortemente presente la spinta giurisdizionalista proprio a causa della finalità politica che caratterizza la situazione di separazione e lo sforzo che la società marxista conduce per tenere «separate» le organizzazioni religiose dalla vita sociale. Quelli che erano i *iura circa sacra* propri del giurisdizionalismo sono largamente presenti nella normativa e nell'assetto dei rapporti. Pensiamo ai più rilevanti: intervento nella nomina dei dignitari ecclesiastici, giuramento legittimista,

¹⁴ Art. 34, 1, cost. sovietica; art. 35, 2, cost. bulgara; art. 20 cost. cecoslovacca; art. 154 cost. jugoslava; art. 67, 2, e 81 cost. polacca; art. 20, 1, cost. della RDT; art. 17, 1, cost. rumena; art. 61, 1-2, cost. ungherese.

controlli sulla formazione del clero, controlli finanziari, controlli sull'attività religiosa specialmente su quella di insegnamento, forme di finanziamento.

Con tutto ciò, la situazione di separazione si configura in modo veramente *sui generis*, realizzando un assetto di rapporti nel quale la Chiesa si presenta come istituzione non statale, ma presente nella società, in pratica nè separata dallo Stato nè straniera allo Stato. C'è un interesse dello Stato sempre e comunque presente che legittima il sistema dei controlli e degli interventi sugli organi e sugli atti ecclesiastici: lo Stato socialista *non è neutrale nè in iure nè in facto*, incidendo, così, in sostanza, sulla libertà religiosa dei singoli e dei gruppi.

Da tutto quanto affermato mi sembra logico e conseguente affermare che il macchinoso rapporto che l'ordinamento socialista prevede per la disciplina del fenomeno religioso possa essere definito un *separatismo giurisdizionalista*: la concezione e l'attitudine separatista vanno ritenute fondamentali ma completate da strumenti e istituti giurisdizionalistici che tendono a garantire il sistema e l'interesse dello Stato. In tale interesse rientra l'impegno per una educazione marxista-leninista e ateista. L'uso dei due termini classici (separatismo e giurisdizionalismo) è improprio, ma serve ad evidenziare i due elementi che integrano la concezione presente in tali ordinamenti: l'emarginazione e l'interesse dello Stato.

Si è cercato di identificare i tratti comuni ai vari ordinamenti ispirati dal marxismo-leninismo di quella che è stata chiamata situazione politica di separazione. La separazione, come anche la laicità, non può essere definita astrattamente; è una situazione politica che si è costruita e si costruisce nei diversi contesti storici, culturali, morali. Ciò fornisce l'idea di quanto differenziati siano stati e siano i modi di separare e di tener separata ancor oggi la Chiesa dallo Stato nell'est europeo. Le situazioni sono estremamente diverse l'una dall'altra, pur nella omogeneità della finalità politica che caratterizza i rapporti fra Stato e Chiesa.

A parte il caso sovietico che, per l'esperienza politica e per la situazione religiosa, richiede una valutazione del tutto singolare, negli altri Paesi —soprattutto in alcuni— la situazione politica di separazione ha conosciuto rigidità e tensioni, allentamenti e momenti di concordia, accordi e ancora contrasti. Nei vari Paesi, come già detto, la situazione conosce applicazioni graduali, fortemente legate alle vicende politiche interne ed internazionali e al rapporto di forza che esiste all'interno del corpo sociale. Ma questo, in fondo, risponde ad un canone marxista sulla vita e il progresso della società.

La affermata e pretesa non ingerenza delle Chiese nelle questioni politiche è un momento fondamentale del rapporto Stato-Chiesa. E' un tratto comune degli ordinamenti degli Stati socialisti che, nell'interesse dell'assetto sociale, le confessioni e i loro organi non prendano posizione nelle

questioni politiche. E' una concezione generale dei rapporti che ha una sua *logica*, ma che non ha consentito tuttavia nel passato e tanto meno consente oggi una applicazione uniforme, in ragione della tensione sociale, della forza delle Chiese e del contenuto stesso dell'intervento.

Nel passato, non vi è mai stato dubbio sulla necessità di reprimere una qualsiasi manifestazione di pensiero che potesse suonare incitamento a restaurare il sistema capitalista sotto il profilo economico o politico o come collegamento, sotto qualsiasi forma, con i movimenti antisocialisti, pur motivata religiosamente. Forse, i casi più rilevanti si ebbero in Polonia quando lo Stato socialista, da poco instaurato, lottò contro i gruppi anticomunisti appoggiati da elementi del clero fortemente politicizzati ma *disapprovati* —con saggia decisione— dal giovane Primate mons. Wyszynski; e in Jugoslavia dove soltanto il Protocollo d'intesa stipulato nel 1966 fra il Governo federale e la S. Sede pose fine —almeno ufficialmente— alla fortissima tensione, di natura anche politica, che si era registrata in Croazia nel ventennio precedente fra gerarchia cattolica guidata dall'Arcivescovo Stepinac e le autorità politiche¹⁵.

Nessuno, al contrario, ha mai sollevato obiezioni se un ministro del culto ha predicato a favore del sistema collettivista o si è fatto promotore di un'azione per la pace e la distensione nell'ambito di organizzazioni controllate dallo Stato: basti pensare a tutti i movimenti per la pace o del clero patriottico.

Il riferimento ad alcuni altri fatti, anche recenti, può risultare chiarificatore senza bisogno di commenti esplicativi.

Nel 1965 scoppiò in Polonia una violentissima polemica, con lunghi strascichi, fra Episcopato cattolico e Governo a causa dello scambio di lettere fra vescovi polacchi e vescovi tedeschi durante il Concilio Vaticano II in segno di riconciliazione dopo gli orrori dell'ultima guerra. Nel documento dei vescovi polacchi si esponevano le ragioni per cui i territori contestati fra tedeschi e polacchi dovessero ritenersi di sicura appartenenza polacca. La lettera, che pur faceva propria la *ragion di Stato* polacca ed era dettata da spirito religioso, rivestiva inevitabilmente il carattere di documento storico-politico e, quindi, il Governo accusò la Chiesa di ingerirsi in questioni squisitamente politiche.

Nel 1967 un documento del Patriarcato ortodosso di Mosca per il 50° anniversario della Rivoluzione d'Ottobre fu bene accolto dalle autorità politiche sovietiche. Nel documento si sottolineava come «i cristiani dell'URSS e anche i cristiani degli altri Paesi socialisti hanno detto sì alla ri-

¹⁵ Nel Protocollo stipulato, la S. Sede si impegnava a far sì che le attività del clero si svolgessero nell'ambito religioso, senza abusare delle funzioni ecclesiastiche per fini politici, condannando ogni atto di terrorismo politico: il riferimento era alla tendenza fiancheggiatrice dimostrata da una parte del clero per il movimento degli Ustascia anti-regime. (Testo del Protocollo in lingua italiana in G. BARBERINI, *Stati socialisti e confessioni religiose*, cit., páginas 385-386.)

voluzione socialista, al sistema democratico-popolare, ai suoi operosi successi nella costruzione di una nuova società, alla giustificata legittimità delle idee di questa società». Il messaggio aggiungeva che «questa esperienza aiuta oggi il mondo cristiano a cercare e a trovare una precisa parola teologica a favore della rivoluzione e a suo appoggio»¹⁶.

Nel 1970 i vescovi cattolici ungheresi indirizzarono un messaggio al popolo per il nuovo anno e, aderendo all'invito del Fronte Patriottico Popolare, si unirono alle celebrazioni per il XXV anniversario della Liberazione esprimendo un giudizio assai favorevole dell'assetto socio-politico instaurato sotto la guida del Partito comunista¹⁷.

Si può ricordare il messaggio dei vescovi cattolici jugoslavi del 1973 con il quale presero chiara posizione su temi essenzialmente politici, quali l'esercizio delle libertà costituzionali, l'insegnamento scolastico, il rifiuto di un ruolo di mediazione politica e di partecipazione al potere; erano certamente problemi politici ma si trattava di questioni, si precisava, di interesse religioso in quanto «niente di ciò che riguarda la promozione della persona umana può lasciare indifferenti»¹⁸.

Documenti di piena lealtà al regime sono venuti fra il 1974 e il 1976 da parte dei vescovi ceki e dei vescovi slovacchi, in particolare in occasione delle elezioni dei corpi legislativi appoggiando i candidati del Fronte nazionale¹⁹ e quando presero le distanze dal movimento dissidente di *Carta 77*.

Sembra superfluo —sarebbe anche impossibile— ricordare tutte le prese di posizione dell'episcopato polacco e del suo Primate nei momenti decisivi della vita della Nazione: nel 1970 dopo i tragici fatti di Danzica con un pressante invito alle autorità a migliorare la situazione e ad attuare una vera democrazia; nel 1976 per la repressione antioperaia dopo i fatti di Radom; nel 1980 e successivamente per gli avvenimenti che hanno visto la lotta del movimento sindacale Solidarnosc e la rivolta contro il sistema; in questi ultimi tempi, la gestione della complessa situazione nata dallo stato di guerra del 1981. E' un fatto noto in tutto il mondo che il difficile rapporto Stato-Chiesa in Polonia si è sempre arricchito con interventi certamente politici e spesso polemici, dall'una e dall'altra parte. E' una Chiesa, quella polacca, che non è assente dalla vita sociale pur essendo «separata» dallo Stato e per questo è sempre intervenuta su tutte le questioni di interesse generale, con documenti ufficiali, mai respinti: dall'alcoolismo giovanile alla laicizzazione della scuola, dall'aborto alla situazione economica del Paese, dalla revisione della costituzione al problema della censura.

¹⁶ P. SOKOLOVSKI, *Il cristianesimo nella rivoluzione*, in «Il Regno», 149, 22 (1967), página 450.

¹⁷ «CSEO-Documentazione», 35 (1970), pág. 32.

¹⁸ «CSEO-Documentazione», 78 (1973), págs. 233-237.

¹⁹ «CSEO-Documentazione», 87-88 (1974), págs. 246-247 e 109 (1976), págs. 278-279.

La storia ha registrato nei vari Paesi una ricca serie di interventi anche su questioni politiche, generalmente di approvazione e di appoggio, raramente di critica con conseguenti polemiche, con l'eccezione ricordata della situazione polacca.

Ma nell'epoca attuale le Chiese non possono rifiutare un ruolo squisitamente politico che ad esse viene offerto dal movimento per il rispetto dei diritti umani e dall'attività della dissidenza. E' un fenomeno nuovo che tende a presentare le Chiese —prima fra tutte la Chiesa cattolica in Polonia— come le più importanti formazioni sociali che non sono «inquadrate», che hanno un carattere popolare, che potenzialmente possono far massa comune con il fenomeno del dissenso.

La forza politica delle Chiese cresce man mano che si allarga la crisi del sistema, crisi che investe ormai la concezione filosofica della vita, la proposta di vita sociale, la stessa struttura istituzionale. A questo punto è difficile, se non impossibile, eliminare le Chiese dalla vita pubblica, come vorrebbe la regola leninista, poichè il tema del rispetto dei diritti umani è politico, sul piano nazionale e internazionale; ma è un tema che nessuna Chiesa può togliere dalla sua evangelizzazione²⁰.

4. *Struttura sociale dello Stato*

Altro momento fondamentale del rapporto Stato-Chiesa, e quindi campo di possibile alterazione o attenuazione del sistema separatista, è rappresentato dalla struttura sociale dello Stato; o meglio, dalle considerazioni che si possono svolgere circa la omogeneità della società che si ispira al marxismo-leninismo. Lo Stato, con i suoi organi, è lo strumento della società che è guidata nel suo processo evolutivo dal Partito comunista; gli organi dello Stato vengono così ad essere strumenti per la realizzazione del programma del Partito-guida. Oltre a questo, gli ordinamenti riconoscono spazio a un tessuto di organizzazioni sociali che, esemplificando, possono essere così catalogate:

1. le organizzazioni che giocano un ruolo dirigente nello Stato: in primo luogo, il Partito comunista ed eventualmente altri Partiti e forze sociali che gestiscono il potere insieme al Partito-guida;

2. le organizzazioni che realizzano importanti compiti sociali, ad es., i sindacati, le organizzazioni giovanili, le associazioni di categorie;

3. le organizzazioni che servono a soddisfare importanti esigenze sociali ed economiche o altre esigenze dei cittadini, ad es., le cooperative;

²⁰ Utile documentazione nei quattro volumetti editi dalla rivista «Istina», Paris, 1977-1978: *Liberté religieuse et défense des droits de l'homme*, I: en URSS; II: en Tchécoslovaquie; III: en Pologne et en Lituanie; IV: en URSS et en Roumanie.

4. le organizzazioni che curano interessi particolari di taluni gruppi sociali, ad es., le associazioni culturali, sportive;

5. infine, le organizzazioni che non sono legate con la realizzazione del programma della società socialista: lo Stato riconosce loro la facoltà di agire e di realizzare le rispettive finalità ma si riserva il diritto di controllare se i limiti posti dalla legge, a tutela del sistema, siano oltrepassati. E' questo il caso delle organizzazioni confessionali o di ispirazione religiosa.

Vi sono società marxiste fortemente omogenee ormai, non solo per definizione ma anche in realtà (URSS, Romania, Bulgaria) che tendono a limitare e a controllare rigidamente l'associazionismo. Vi sono, invece, società marxiste che si articolano in una pluralità di organismi e di associazioni. In queste il principio separatista perde in parte la sua uniforme rigidità nella misura in cui gruppi culturali, organizzazioni assistenziali, organismi sociali di riconosciuta e definita ispirazione confessionale siano legittimati a muoversi sul terreno sociale e a portarvi, automaticamente, l'influenza delle istituzioni ecclesiastiche.

Nella considerazione del fenomeno separatista, volutamente si è dato rilievo all'angolazione sociale e politica, tralasciando alcuni pur importanti rilievi di carattere giuridico e legislativo; nello stesso tempo, raccogliendo riflessioni conclusive sul tema, v'è da tenere presente che la comunità degli Stati socialisti è un'aggregazione di società in rapida evoluzione e che in questo processo evolutivo c'è chi è forza trainante e chi ancora si presenta come un ordinamento abbastanza chiuso o immobile. Si tratta, comunque, di una realtà in movimento, in fermento.

5. *Problemi aperti*

I modelli elaborati dai Maestri del diritto ecclesiastico, soprattutto germanici e italiani, per definire e organizzare i rapporti fra Stato e Chiesa, non potevano e non possono essere calati in realtà culturali, sociali e politiche che ad essi non sono e non possono essere congeniali. Il tecnicismo delle formule giuridiche o legislative e anche un carattere astratto delle previsioni hanno ceduto il passo alle regole della lotta politica. Il problema dei rapporti fra Stato e Chiesa negli ordinamenti socialisti si muove e si risolve in termini di rapporti di forza e in funzione della finalità politica che si persegue. Interventi legislativi, comportamenti della Pubblica Amministrazione, pronunciati dei giudici non rispondono soltanto a schemi giuridici ma soprattutto ad esigenze politiche. Si è detto di rapporti di forza: è una questione di egemonia nella società. Se c'è un Partito-guida —come vi è— rientra nel suo interesse annullare spazi, limitare l'ambito di attività, contrastare la manifestazione del pensiero di

quelle organizzazioni sociali che per definizione non sono allineate per la realizzazione del suo programma. La rigidità o l'elasticità della politica separatista è ispirata dalle esigenze di quell'interesse. Ma v'è anche da domandarsi fino a che punto oggi sia possibile rimanere ancorati a valutazioni teoriche che in molti casi risultano irrimediabilmente superate dalla realtà.

In questa fase della storia politica dei Paesi socialisti europei si può dire che in una struttura ispirata dal marxismo-leninismo la riflessione sulla *laicità* dello Stato passa attraverso il processo di *laicizzazione*. Tale processo è stato concepito e incoraggiato, in sostanza, nel senso che un numero sempre maggiore di persone si facciano guidare sempre meno nei propri comportamenti pratici dall'autorità della religione e dalle direttive dei rappresentanti delle Chiese. «Laico» è il comportamento degli organi dello Stato o della persona politicamente responsabile, non quando è contrario, ostile alla religione e alle istituzioni ecclesiastiche, ma quando rispetta e non discrimina; così come non sapeva fare molto spesso lo Stato confessionale.

Si può dire, dopo decenni di esperienza politica di rapporto con le Chiese, che l'interesse dello Stato socialista per la laicizzazione fa porre seri dubbi sulla laicità della struttura statale socialista. Non credo che la struttura politica ispirata dal marxismo-leninismo, pur dopo l'evoluzione notevole di questi ultimi anni, possa accettare una concezione della laicità (più politica che giuridica) dettata dall'evoluzione dei tempi e dal rispetto dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti o reclamati. Gli elementi di una corretta concezione di laicità modernamente intesa possono essere così indicati:

- a) assenza di una ideologia egemone che giochi un ruolo determinante nell'organizzazione dei rapporti sociali,
- b) «neutralità» dello Stato in quanto assenza di valutazione filosofico-sociale di fronte a tutte le credenze religiose,
- c) *funzionamento effettivo* del principio di uguaglianza nell'ordinamento,
- d) approntamento di congegni di garanzia per l'effettivo esercizio di diritti e libertà connessi al fenomeno religioso.

Si è detto che le Chiese sono incompetenti a determinare il corso della vita sociale; ma in alcune società più vive si va evidenziando il problema di come far concordare questa asserita incompetenza con il diritto delle istituzioni religiose a *formare* i propri aderenti con idee religiose tali che, successivamente, possano tradursi in comportamenti socialmente rilevanti ma diversi da quelli legittimati dall'ordinamento perché diversamente ispirati.

Comunque, una volta risolto il problema politico della lealtà dei cre-

denti nei confronti del sistema socialista e dell'assenza di collusioni delle Chiese con forze anti-socialiste, rimane il problema complesso dell'inserimento degli aderenti alle Chiese e agli organismi religiosi nel contesto culturale, sociale, politico ispirato dall'ideologia marxista-leninista. Sulla carta può anche essere facile stabilire ciò che è dottrinalmente irrinunciabile per un credente; come pure, sempre sulla carta, si possono tracciare i confini delle rispettive competenze fra Stato e Chiesa. Ma nella pratica, si dà una continua ricerca di momenti, di fatti, di situazioni in cui è indispensabile essere presenti come parte attiva e viva. Non in tutti i Paesi i movimenti religiosi avvertono e sono capaci di esprimere tale esigenza e realizzare tale presenza. Le pressioni e le limitazioni imposte, soprattutto nel passato, dal potere politico pesano negativamente ancor oggi.

In quelle società marxiste che sopra sono state definite più omogenee (URSS, Romania, Bulgaria, Serbia, in particolare i Paesi di tradizione cristiana ortodossa), la sommersa vitalità di queste Chiese non pone problemi particolari di contrasto con i poteri politici o di inserimento dei credenti nella vita sociale. I problemi, spesso gravi e anche drammatici, sorgono per quelle Chiese vive e con profonde tradizioni culturali e portatrici di una globale e articolata concezione di vita associata ispirata da precise norme etiche, diciamo il cattolicesimo e buona parte del protestantesimo. Sorgono i problemi quando si deve definire nella realtà viva degli individui e delle istituzioni ciò che è religioso e quindi di competenza delle Chiese e ciò che è sociale e politico e quindi di competenza dello Stato. L'esperienza ha dimostrato che è pericolosamente troppo ampio lo spazio lasciato alla discrezionalità dell'amministrazione e del giudice soprattutto penale per determinare quando comportamenti o interventi si muovano oltre gli ambiti strettamente religiosi. Manca la *certezza*. E manca la certezza perchè ad una pretesa *assenza* della Chiesa dal piano sociale fa riscontro una *presenza* dello Stato e dei suoi organi nella vita delle istituzioni religiose, con tutti i caratteri dell'ingerenza. Per di più, è anche interessante notare come, soprattutto nella cattolica Polonia, si evidenzino in realtà una incisiva *presenza* della Chiesa nella vita sociale e una *separazione* fra lo Stato e la società. Siamo così dinanzi a situazioni irreali o falsate.

Credo di poter dire che, nella fase attuale, tutto considerato, maggiore sia lo spazio riconosciuto alla libertà religiosa personale dell'individuo in confronto dell'ambito di libertà previsto da un ordinamento socialista per le confessioni religiose: su di esse gravano sempre un giudizio storico (ex-alleate del capitalismo) e una presunzione (forze potenzialmente anti-statali). Ma le Chiese, separate dallo Stato, hanno indubbiamente guadagnato una libertà: sono sciolte, in particolare la Chiesa cattolica e la protestante, dai tradizionali pesanti vincoli, istituzionali e non, che le legavano alla struttura e al potere statale, non ultimi i condizionamenti

economici. Le Chiese sono più libere e anche più forti. Ora il problema è questo: ripensare, secondo i contesti storici e sociali attuali, la situazione politica di separazione finora intesa secondo modelli imposti e soprattutto come emarginazione dalla vita sociale. Non è da dimenticare che la valutazione di Marx e del marxismo sulle istituzioni religiose fu non soltanto in termini filosofici ma anche storici. Evidentemente, essendo mutato il ruolo e la collocazione del fenomeno religioso e delle Chiese nella società, il movimento rivoluzionario non dovrebbe ulteriormente combatterle sul piano politico, dato che la religione e le Chiese verrebbero ad essere qualcosa di diverso storicamente da ciò che sono state nel passato, secondo il marxismo-leninismo. Anche questo problema rientra nella riconsiderazione del fenomeno religioso in atto in alcune società marxiste, senza che ciò possa approdare, a mio avviso, a effettivi risultati concreti perdurando le attuali condizioni culturali e sociali.

6. *Il caso «anomalo» polacco*

Un interessante processo di «ripensamento» della politica di separazione, da non intendersi più come politica di emarginazione, si è avviato in Polonia. Deve essere subito chiarito che la peculiarità della situazione polacca è fuori discussione, in ciò che vi è di positivo e in ciò che può essere ritenuto alquanto anomalo. Di qui, l'inapplicabilità automatica del modello ad altri Paesi socialisti²¹.

L'evidenza dei fatti e il rapporto di forza esistente fra Stato e Chiesa cattolica hanno imposto la ricerca di una soluzione che, in sostanza, potrebbe essere ritenuta una «lettura» aggiornata del principio separatista soprattutto per quanto riguarda la libera manifestazione del pensiero religioso.

E' necessario riferirsi a testi normativi emanati fra il 1981 e il 1982 al fine di facilitare lo svolgimento della catechesi parrocchiale per i fanciulli e i giovani, per assicurare a talune categorie di minori assistiti in istituti statali —per motivi sanitari, di prevenzione sociale o di pena— un'istruzione religiosa più regolare che nel passato e per garantire l'assistenza religiosa e il compimento delle pratiche di culto nelle istituzioni sanitarie e penitenziali dipendenti dallo Stato²².

La *ratio favorabilis* dei provvedimenti è stata il sintomo della forza contrattuale della Chiesa in una delle fasi più delicate, anzi, drammatiche della storia contemporanea polacca; un sintomo evidente anche del rapporto di forza esistente in quel momento fra le due istituzioni che si ritrovavano alla guida della società.

²¹ Si veda G. BARBERINI, *Stato socialista e Chiesa cattolica in Polonia*, cit., in particolare páginas 189 y sig.

²² I testi in lingua italiana in «Il Diritto ecclesiastico», 4 (1982), págs. 578 y sigs.

Va però precisato che le norme emanate come nuova regolamentazione del funzionamento dei Centri di catechismo e sulle facilitazioni previste per la partecipazione della gioventù alla catechesi in realtà hanno preso atto di una situazione che si presentava almeno in parte ormai consolidata nel senso di una pressochè piena autonomia della Chiesa nell'organizzazione dell'attività catechistica; quasi una sintesi di due attitudini elastiche e possibiliste —quella dello Stato e quella della Chiesa, ma in misura maggiore quella dello Stato— che nel tempo, dal 1976 in poi, si erano gradualmente affermate e si erano dimostrate vincenti, rendendo di fatto desuete le norme del 1961 che avevano consentito l'organizzazione dei Centri soltanto sotto lo stretto controllo statale²³.

In primo luogo, va sottolineato che in Polonia, fin dal 1956, ha spesso funzionato un principio di bilateralità, in forza del quale lo Stato e la Chiesa cattolica, pur con alterne vicende, hanno utilizzato la Commissione congiunta —istituita fin dal 1949— per concordare ed elaborare gli atti normativi più significativi che poi sarebbero stati emanati: dagli atti elaborati dopo i mutamenti politici del 1956, il più importante dei quali risulta ancor oggi quello del controllo statale sulle nomine agli uffici ecclesiastici, alla legge del 1971 —e relativa regolamentazione di attuazione— concernente il riconoscimento del titolo giuridico di proprietà dei beni immobili della Chiesa nei Territori in precedenza sotto dominazione germanica, a queste ultime disposizioni sopra ricordate. Non hanno obbedito a questa prassi le norme emanate *unilateralmente* dallo Stato nel periodo 1958-1962 riguardanti l'insegnamento della religione nelle scuole, l'imposizione fiscale, la catechesi parrocchiale e le riunioni pubbliche: ma ciò si spiega per la particolare tensione interna che si era creata in Polonia durante il periodo della preparazione per le celebrazioni del Millennio di Cristianesimo. L'attitudine giurisdizionalista dello Stato polacco può essere identificata in precise fasi della storia politica più recente: vale a dire, il periodo stalinista e gli anni del Millennio. Questo consente di catalogare tale attitudine con il suo carattere strumentale, mentre, in condizioni *normali*, le due Parti, separate, contrapposte ma reciprocamente riconosciute come istituzioni sociali indipendenti, regolano *in termini concordatari*, non soltanto i loro rapporti in via generale, quanto la presenza pastorale della Chiesa nella società, stabilendone le condizioni giuridiche. Ed è interessante rilevare che questa attitudine concordataria viene trasferita —con i testi sopra riferiti— con molta cura a tutti i livelli locali, dettando la regola dell'intesa fra i rappresentanti delle due istituzioni per risolvere tutti i problemi relativi all'organizzazione dei servizi religiosi.

²³ Per rendersi conto della consistenza e della diffusione del fenomeno dei Centri di catechismo possiamo far riferimento ad alcuni dati di fonte ecclesiastica relativi al 1979: le 27 diocesi polacche contavano 21.229 Centri in 7.118 parrocchie. Altri dati significativi per alcune diocesi: Varsavia, 333 parrocchie e 769 Centri; Lublino, 272 parrocchie e 1.053 Centri; Olsztyn, 282 parrocchie e 988 Centri; Wrocław, 590 parrocchie e 1.552 Centri.

In secondo luogo, credo si possa opportunamente osservare che, oltre un riconoscimento e una soddisfazione delle esigenze pastorali della Chiesa, nella normativa emanata fra il 1981 e il 1982 vi sia una sostanziale rinuncia agli strumenti giurisdizionalistici di controllo delle attività ecclesastiche. Ciò viene evidenziato al par. 1 dell'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione quando si afferma, operando una significativa innovazione, che la «catechesi parrocchiale per i fanciulli e per i giovani è una questione interna della Chiesa», derogando al principio sancito nella legge del 1961 secondo cui *ogni* attività di istruzione e di educazione della gioventù deve rimanere soggetta alla vigilanza del Ministro dell'Istruzione.

Gli ambiti di autonomia riconosciuti, anche per la prima volta, sono molti e importanti; il loro riconoscimento consente di allargare l'attività della Chiesa dall'ambito strettamente culturale (dove è rinserrata in quasi tutti gli altri ordinamenti socialisti) ad un ambito di attività sociale ecclesiale e di più ampia assistenza religiosa.

In terzo luogo, mi pare che si possa intravedere, come già accennato, salve successive verifiche, un presupposto nuovo che sembra sostenere tali disposizioni: la rilevanza, cioè, riconosciuta al principio costituzionale della libertà di coscienza, non tradizionalmente marxisticamente inteso quanto piuttosto come principio secondo cui «è proibito impedire ai cittadini di partecipare all'esercizio di un'attività o di una cerimonia religiosa» (art. 82, 1 Cost.); per cui, l'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione afferma che «la partecipazione dei fanciulli e dei giovani alla catechesi parrocchiale è libera» (par. 1,2). Tutto questo potrebbe voler dire una svolta per la garanzia dell'effettiva libertà religiosa, identificata non in modo riduttivo ma con tutti i suoi contenuti.

Questa concezione più ampia della libertà in materia religiosa, l'affermazione del principio dell'autonomia riconosciuta alla Chiesa per organizzare l'attività di catechesi (e tutti sanno quanto sia determinante per la Chiesa la libertà di diffondere la sua dottrina e quanto sia interesse dello Stato socialista cautelarsi nei confronti di attività di rilevanza sociale nate fuori dal Partito) e l'identificazione dei diversi livelli nei quali i rappresentanti delle due istituzioni (quella statale e quella ecclesiastica) concordano la regolamentazione dei rispettivi interessi lascerebbe anche intendere che forse si inizia a leggere in modo nuovo anche il principio costituzionale della separazione (art. 82, 2 cost.).

Per di più, al momento è in preparazione un testo normativo, collegato ad una *dichiarazione congiunta di principi* concordata fra Episcopato e Governo, che, quando le condizioni politiche lo consentiranno, potrebbe dare applicazione alla riserva di legge contenuta nella disposizione costituzionale citata, per fissare i principi che regolano i rapporti fra lo Stato

e la Chiesa: questo potrà rappresentare un'ulteriore garanzia per la libertà del fenomeno religioso ²⁴.

La Chiesa in Polonia è separata dallo Stato ma non è separata dalla società: riconoscere questo dato incontestabile vuol dire, in sostanza, rinunciare ad interpretare il principio separatista nel senso di perseguimento di una politica di emarginazione della Chiesa dalla vita sociale e dai più rilevanti fenomeni sociali; inoltre, vuol dire riconoscere preminenza alla libertà delle coscienze e, quindi, fra i vari fenomeni sociali, anche alla libertà del fenomeno religioso. Il problema della libertà religiosa del singolo cittadino non è scisso dal problema della libertà e dell'autonomia dell'istituzione ecclesiastica; l'uno rifluisce necessariamente nell'altro.

Sarebbe impossibile negare, in prospettiva, l'importanza che queste nuove impostazioni potrebbero rivestire. Separazione fra Chiesa e Stato, ma Stato socialista e Chiesa cattolica che regolano i loro rapporti di istituzioni sociali, assolutamente distinte, in forza di un diffuso principio di bilateralità. Questo non vuol riconoscere alla Chiesa un ruolo di responsabilità politica per la guida del Paese, ruolo peraltro sempre escluso dall'Episcopato ma talora di fatto esercitato; non si tratta, neppure, di un compromesso di dottrine —che non potrebbe esservi— ma quasi di una nuova dottrina che ha per conseguenza un compromesso, cioè un patto, ispirato dalla realtà sociale, dalla vita della società: un *pragmatismo* che fa prendere atto che la società polacca è varia, multiforme, pluralista, in continua evoluzione e che l'anima polacca affonda le sue radici nella cultura europea. La storia dei prossimi anni potrà confermare questa prospettiva.

²⁴ In proposito, G. BARBERINI, *Stato socialista e Chiesa cattolica in Polonia*, cit., páginas 180 y sigs., e M. PIETRZAK, *Il problema della regolamentazione della situazione giuridica della Chiesa cattolica nella Polonia Popolare*, in «Raccolta di scritti in onore di Pio Fedele», a cura di G. BARBERINI, II (Perugia 1984), págs. 956-957.